PROVVIDENZE PER IL CREDITO EDILIZIO

Art. 4

Il Ministero del tesoro corrisponderà agli Istituti emittenti il premio di cui all'articolo 1 su presentazione del verbale di estrazione delle cartelle fondiarie e di apposito verbale di annullamento per i titoli annullati a fronte di anticipate estinzioni di mutui; e ciò indipendentemente dalla presentazione delle cartelle per il rimborso

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per il pagamento di tale premio.

Versione in vigore dal 15 marzo 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per il credito edilizio
Estremi	Decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-il-credito-edilizio/art-4-il-ministero-del-tesoro-corrispondera-agli-istituti-emittenti-il/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it